

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Reg. ASL n° _____ del _____

Oggetto: Accordo quadro per la fornitura di ausili per stomia
(Codice ISO 09.18) occorrenti ai Presidi Territoriali della
Azienda Sanitaria Locale

Lotto n° _____ " _____ " CIG _____

* * * * *

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

- _____ nato a _____
(_____) il _____, nella sua qualità di Commissario
Straordinario e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria
Locale

nel prosieguo indicata come "ASL"; _____

e

- il dr. _____, nato a _____ il _____
ed ivi residente alla via _____ n. _____, C.F. _____,
che partecipa al presente atto nella sua
qualità di Legale rappresentante e Amministratore Unico della
ditta _____, con sede in _____, viale
_____ n. _____, partita Iva e codice fiscale n° _____,
numero di iscrizione nel registro delle Im-

prese di _____ nel prosieguo indicata
come "Ditta";-----

Premesso

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.17/13 del 24.04.2012 "interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" è stata evidenziata la necessità di procedere alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari disponendo l'indizione di gare in unione d'acquisto per area vasta o a valenza regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/19 del 17/02/2015 è stato disposto di affidare l'espletamento della procedura di gara in Unione d'Acquisto, a valenza regionale, per la fornitura di dispositivi medici per stomie, contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18, e di ausili per tracheotomia, contraddistinti dal codice ISO 09.15 riportati nell'allegato 2 al DM n. 332/1999 (Nomenclatore Tariffario Nazionale), alla ASL n. 2 di Olbia quale azienda capofila, avendo questa già svolto la procedura di gara centralizzata di ausili per stomie ad uso ospedaliero;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario del _____ si è aderito in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/19 del 17/02/2015 all'Unione di Acquisto comprendente l'Asl n. 2 di Olbia, in qualità di ASL capofila, l'Asl n. 1 di Sassari, l'Asl n. 3 di Nuoro, l'Asl n. 4 di Lanusei, l'Asl n. 5 di Oristano, l'ASL n. 6 di Sanluri, l'ASL n. 7

di Carbonia e l'ASL n. 8 di Cagliari, in qualità di mandanti, per l'espletamento, della gara a valenza regionale per la fornitura di ausili per stomia (codice ISO 09.18) e di ausili per tracheotomia (codice ISO 09.15) per i Presidi Territoriali, con contestuale conferimento del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla succitata ASL Capofila;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. **** del **** questa ASL ha recepito la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1279 del 17/11/2015 della ASL n. 2 di Olbia con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva di n. 22 lotti della procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, con più operatori economici classificatisi nella graduatoria di gara, di cui all'art. 59 del D. lgs 163/06, di ausili per stomia (Codice ISO 09.18) in Unione d'Acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Normativa e atti di riferimento

1. La Ditta xxxxxxxx, come in atti rappresentata, con il presente accordo quadro si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura di ausili per stomia (Codice ISO 09.18), oggetto del presente accordo, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e

ss.mm., dal DPR n. 207/2010 e ss.mm. e dal codice civile, di quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, dal Capitolato generale d'appalto per le gare unificate approvato nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Regionale Gare del 18/12/2012 con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 1719/determinazione/28 del 22/01/2013;

2. Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Ordine di validità dei documenti.

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi all'Accordo quadro, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

- a) Accordo Quadro;
- b) CSA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- d) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento delle offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- e) offerta tecnico-economica accettata;
- f) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda.

2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla ASL.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. L'accordo quadro ha per oggetto la fornitura di ausili per stomia (Codice ISO 09.18) occorrenti ai Presidi Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale secondo le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale e relativi allegati e di seguito indicati:

LOTTO N° _____ - CIG: _____

" _____ "

LOTTO N° _____ - CIG: _____

" _____ "

Art. 4 Caratteristiche generali e tecniche dei prodotti.

1. Secondo quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati.

Art. 5 - Ammontare e durata del contratto

1. Il valore complessivo della fornitura, per ciascun lotto aggiudicato alla Ditta, è così determinato:

-LOTTO N.----- ammonta ad € _____ (diconsi euro _____), oltre all'Iva nella misura di legge;

- LOTTO N.----- ammonta ad € _____ (diconsi euro _____), oltre all'Iva nella misura di legge;

2. L'Accodo quadro decorre dalla data del 01/03/2016 ed ha una durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Art. 6 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura

1. La ditta si obbliga ad eseguire la fornitura dei lotti _____, alle condizioni economiche indicate in sede di offerta, costituenti allegato__ al presente contratto agli effetti formali e sostanziali.
2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA.
3. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Penalità

1. Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato generale d'appalto per le gare unificate.

Art. 8 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato generale d'appalto per le gare unificate.

Art. 9 - Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

1. La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta

alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il codice IPA da specificare nella fattura elettronica è . Nella fattura dovrà essere sempre evidenziato il riferimento all'ordine di fornitura (sigla, numero e data) e l'ufficio preposto alla liquidazione.

2. I pagamenti verranno effettuati nel termine di giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all'accertamento della regolarità della fornitura.

Art. 11 - Direttore dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del Regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici D.P.R. n. 207/2010, i Direttori dell'esecuzione del presente contratto sono i Direttori del Distretto Sanitario di :

e il Direttore della Farmacia Territoriale.

Art. 12 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'accordo in oggetto.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art.

3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.

3. Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente accordo è il seguente:

4. Le persone delegate a operare sullo stesso sono: _____

5. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASL ogni modifica intervenuta nei dati succitati.

Art. 13 - Codice Identificativo di Gara

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente accordo, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: lotto n.____,
CIG _____, LOTTO N.____
CIG _____

Art. 14 - Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'ASL, tramite il proprio Servizio Contabilità e Bilancio, verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dal Capitolato generale d'appalto per le gare unificate, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° xxxxxx, rilasciata il xx/xx/xxxx dalla xxxxxxxxxxxxxxxx, dell'importo di € xx.xxx,xx pari al 10,00% del valore presunto del contratto, al netto dell'Iva.

2. La cauzione sopra indicata ha validità per il periodo di tre anni a far data dal 01/03/2016.

Art. 16 - Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Nell'esecuzione dell'accordo, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

Art. 17 - Cessione del contratto

1. Secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del citato decreto.

Art. 18 - Cessione del credito

1. All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della ASL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Art. 19 - Patto d'integrità

1. Nell'esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a rispettare tutti i contenuti e gli effetti del Patto di integrità dell'ASL _____, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 656 del 18/09/2015 e allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 20 - Privacy

1. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dalla A.S.L. _____ esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 21 - Foro competente

1. Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente accordo quadro sarà devoluta alla competenza del Foro di _____

2. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in at-

tesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 22 - Registrazione e spese contratto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n°131.

2. Il presente atto, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli Allegati_____, viene dalle parti così sottoscritto.

Per la Ditta

Per la A.S.L.

il Legale rappr.te

dr. _____
